

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

L'Unione europea e la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Sud Africa e il Regno dello Swaziland hanno notificato l'espletamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ⁽¹⁾, conformemente all'articolo 113 dell'accordo stesso. Pertanto, l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 10 ottobre 2016 tra l'Unione europea e la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Sud Africa e il Regno dello Swaziland. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio ⁽²⁾ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo, l'articolo 12, paragrafo 4 non è applicato su base provvisoria. Il 10 ottobre 2016, per i prodotti originari del Botswana, della Namibia e dello Swaziland, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il protocollo 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» sostituirà le disposizioni contenute nell'allegato II di detto regolamento.

⁽¹⁾ GUL 250 del 16.9.2016, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 250 del 16.9.2016, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 185 dell'8.7.2016, pag. 1.